

Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

Prot. n.32/20803/2017

OGGETTO: COMUNE DI POIRINO – VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Poirino, con deliberazione del C.C. n. 33 del 21/07/2017, trasmesso alla Città Metropolitana di Torino in data 25/07/2017 prot. n. 10100 (pervenuto il 26/07/2017) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(pratica n. VP-27/2017);

preso atto che:

- il Comune di Poirino **non è adeguato al P.A.I.** (Piano per l'Assetto Idrogeologico);
- la Città metropolitana con la Nota Tecnica Esplicativa approvata con D.G.P. del 10/04/2012 prot. n. 285-9684/2012, definisce le modalità di applicazione del comma 2 dell'art. 50 delle N.d.A. del PTC2;
- **le aree con particolari rischi idrogeologici (IIIa-IIIb e IIa) potrebbero essere riclassificate in sede di adeguamento al PAI in classi più cautelative ai fini antropici;**
- **per le ragioni sopra esposte, le modifiche urbanistiche proposte che generano incremento del carico antropico (come definito ai sensi della deliberazione della G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014) nelle perimetrazioni in classi di rischio idrogeologico IIIa-IIIb e IIa, come indicato nella "Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" e nelle "Indagini Geologiche e Geomorfologiche" allegate alla Variante in questione (in conformità alla Nota Tecnica Esplicativa metropolitana sopraccitata), sono incompatibili con il PTC2;**

preso inoltre atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 33 del 21/07/2017 di adozione della Variante parziale n. 8;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti variazioni al Piano vigente:

- *“recepimento dei “criteri commerciali” ai sensi della DCR 191-43016/2012 con adeguamento del P.R.G.C. ai sensi all’articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998;*
- *recepimento dei criteri per “somministrazione di bevande ed alimenti” ai sensi della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell’8 febbraio 2010 e adeguamento del P.R.G.C.;*
- *Perimetrazione dell’area urbanistica degli immobili sede di attività produttive in zona impropria, consistente nell’individuazione e perimetrazione delle aree interessate dalla presenza di attività improprie in zona agricola attualmente già censite dal PRGC vigente, ma indicate solo con un rettangolo di colore blu che non delimita l’area interessata dall’attività impropria; **[consentire attività di commercio al dettaglio, di somministrazione di bevande e alimenti ed estendere la superficie delle attività terziarie da 250 mq a 400, in ambiti interessati da classi di rischio idrogeologico IIIa-IIIb-IIa, è incompatibile con il PTC2, ai sensi del comma 2 dell’art. 50 delle N.d.A. del Piano metropolitano, in cui è citato: “La provincia [dal 01/01/2015 Città metropolitana] individua nell’adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso....., il giudizio di compatibilità con la pianificazione.....” metropolitano];***
- *Rilocalizzazione dell’area per servizi G24, consistente nello spostamento dell’area per servizi dall’attuale ubicazione (caserma dei carabinieri di via XX Settembre) all’angolo tra via XX Settembre e via Roma all’edificio posto in via Indipendenza 48, sede attuale della Croce Rossa;*
- *Eliminazione del vincolo di destinazione d’uso a servizio pubblico per l’edificio contenuto nell’area normativa G20; la variante prevede l’eliminazione dell’area normativa G20 destinata a servizi pubblici. Gli edifici e le aree di pertinenza in essa contenute, costituite da una piccola chiesetta sconsacrata, vengono riportate nell’area di centro storico in cui sono ubicate e assumono pertanto le normative e le prescrizioni di tale area normativa;*

- *Modifica dell'area normativa Cn20 e dell'area per Servizi Pubblici G39: la variante prevede la modifica distributiva delle aree edificabili e dei servizi pubblici per recepire le modifiche indicate dalla proposta di variante al PEC vigente. Tali modifiche comportano inoltre la ripermimetrazione dell'adiacente area per servizi G39;*
- *Individuazione e classificazione di una nuova area per attività produttive e terziarie in loc. Marocchi indicata con la sigla PN5. Riconoscimento di una nuova area normativa indicata con la sigla PN5 per permettere l'insediamento di un'attività artigianale/terziaria e la realizzazione in fregio alla Strada Provinciale S.P.29 di una zona di parcheggi pubblici a servizio dell'attività stessa e della limitrofa area Cn29 di recente realizzazione; **[La proposta di un nuovo ambito produttivo PN5 è incompatibile con le prescrizioni che esigono attuazione di cui alla lettera e) art. 15 della N.d.A. del PTC2, in cui è citato: "Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti..... e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti....."]***
- *Modifica normativa per permettere il riconoscimento di esercizi di vicinato e di attività di somministrazione di bevande e alimenti nelle seguenti aree normative:*
G3 – Centro anziani di via Eugenia Burzio (Capoluogo)
G27 – Oratorio S. Luigi (Capoluogo)
G31 – Campo sportivo di via Fonte Antico (Capoluogo)
G40 – Palazzetto polifunzionale fraz. Marocchi
G45 – Palazzetto polifunzionale fraz. Avatanei – Favari
Cn167 – Palazzetto polifunzionale e piscina di via della Chiesa (Capoluogo);
- *Modifica normativa per l'area produttiva artigianale di Valle Masio (PP F2 Masio Industriale), la variante prevede di modificare le destinazioni d'uso all'interno dell'area normativa F2 Masio Industriale, per permettere anche l'insediamento di attività di commercio al dettaglio e attività di somministrazione bevande e alimenti;*

[consentire attività di commercio al dettaglio, di somministrazione di bevande e alimenti ed estendere la superficie delle attività terziarie da 250 mq a 400, in ambiti interessati da classi di rischio idrogeologico IIa, è incompatibile con il PTC2, ai sensi del comma 2 dell'art. 50 delle N.d.A. del Piano metropolitano, in cui è citato: "La provincia [dal 01/01/2015 Città metropolitana] individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso....., il giudizio di compatibilità con la

pianificazione....." metropolitana]

- *Golf Club "La Margherita" – predisposizione di specifica scheda d'area;*
- *generale revisione alle norme tecniche di attuazione."*

(Cfr. pagg. 3-4 della Relazione Illustrativa)

preso atto che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale ha emesso in data 16/06/2017 il verbale n. 1/2017 di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) con presa d'atto mediante determinazione dirigenziale del Responsabile della Ripartizione Vigilanza n. 260 del 29/06/2017, previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino prot. n. 63986/LB8 del 25/05/2017, ai sensi della D.Lgs. 152/2006

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto di Incompatibilità del ViceSindaco della Città Metropolitana di Torino 343-19878/2017 del 30/08/2017 ;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Poirino con deliberazione C.C. n. 33 del 21/07/2017, le seguenti osservazioni:

- perimetrare le aree e immobili classificati come attività produttive in zona impropria, confermando l'indice fondiario del Piano vigente che non riconosce una superficie fondiaria ma segnala con un rettangolo tali attività nelle cartografie del Piano, dovrebbe essere analizzato con particolare attenzione; si suggerisce al riguardo, a titolo di apporto collaborativo, di accertarsi che le perimetrazioni adottate con la Variante in oggetto non consentano aumenti delle cubature previste dal Piano vigente, altrimenti, se tali potenziamenti interessano una classe IIIa – IIIb e IIa di rischio idrogeologico sono incompatibili con il PTC2 per le motivazioni contenute nel Decreto e nel dispositivo inerenti la variante in questione, in quanto potenzialmente generano un incremento del carico antropico. Si dovrà inoltre verificare se gli aumenti di superficie territoriale siano compresi nel limite consentito dalla L.U.R. riferito alle varianti Parziali;
- l'adeguamento del P.R.G.C. vigente alla disciplina commerciale comprende oltre all'adeguamento normativo del Piano (adottato con la Variante in questione) anche l'adeguamento cartografico con le perimetrazioni dell'addensamento storico rilevante "A1" e della Localizzazione commerciale urbana non addensata "L1", coerentemente con i criteri commerciali adottati e trasmessi agli uffici regionali competenti, che dalla documentazione adottata parrebbe invece non essere stati trattati, per questo si suggerisce di adeguare alla disciplina commerciale anche le cartografie del Piano;

- viene segnalata la seguente incompletezza materiale, da integrare in sede d'approvazione del progetto definitivo. Come previsto dal secondo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di adozione/approvazione della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali. Per completezza si richiama quanto citato al comma soprariportato: *"Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse."*;
- 2. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, è stata dichiarata l'incompatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
- 3. **di trasmettere** al Comune di Poirino la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 04/09/2017

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale